



Ordinanza n. 07/2019

**REGOLAMENTAZIONE ORARI DI DIFFUSIONE MUSICALE E ATTIVITA' RUMOROSE
NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LUOGHI APERTI OVVERO ESPOSTI AL PUBBLICO**

IL SINDACO

Premesso

- che durante il periodo estivo i titolari dei pubblici esercizi promuovono iniziative d'intrattenimento;
- che è compito dell'Amministrazione Comunale porre in essere tutti gli interventi necessari per assicurare una civile convivenza, contenendo i possibili disagi alla cittadinanza;
- sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentano disturbi alla quiete pubblica;

Considerati e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori;

Visto che la Giunta Regionale con Delibera del 14 novembre 2011, n. 770/P ha stabilito i criteri e le disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, ai sensi della L.R. n. 23/2007, nonché le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447/95) e dalla stessa L.R. n. 23/2007;

Visto che il documento stilato dalla Giunta Regionale fissa i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Ritenuto, pertanto, di fare proprie le suddette linee guida al fine di contemperare gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori;

Ritenuto, inoltre, necessario intervenire per stabilire la durata degli eventi, gli orari limite per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale all'esterno dei locali pubblici per i quali l'attività di diffusione della musica si connota come complementare e sussidiaria all'attività di somministrazione;

Viste le ultime pronunce giurisprudenziali;

Visto il D.P.C.M. 01/3/1991;

Visto il D.P.C.M. 215 del 16/4/1999;

Vista la L. 447/1995;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997;

Visti gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

Visto il T.U.L.P.S.;

Vista la L. 112 del 7 ottobre 2013, art. 7, comma 8 bis;

Richiamate la L.R. n. 11/2008 e s.m.i. e la L.R. 23/2007;

Vista la Delibera n. 770/P della Giunta Regionale del 14.11.2011;

ORDINA

nelle more della redazione di un regolamento che disciplini la presente materia, a decorrere **dal giorno 25 aprile 2019 al giorno 29 aprile 2019** quanto segue:

A) Le manifestazioni devono rispettare i limiti di cui alla seguente tabella 1) per quanto riguarda i livelli sonori.

TABELLA n. 1

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata (1) LAeq(dBA)	Limite per il Pubblico (2) LAeq (dBA)	Limite per il Pubblico (2) LASmax (dBA)
All'aperto	70 fino alle h. 24.00 55 dopo le h.24.00	95	102
Al chiuso (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc.)	70 fino alle h. 24.00 55 dopo le h.24.00	95	102
All'aperto, per eventi (es.: concerti) di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102

(1) "In facciata" vuol dire a distanza di mt.1 dalla stessa ed ad altezza di mt 1,5 dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti);

(2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

N.B. I valori dei livelli di LAeq e LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per la definizione di LAeq e LASmax si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/98. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

B) Le manifestazioni devono rispettare i limiti di cui alla seguente tabella 2) per quanto riguarda la durata, l'orario di cessazione e il numero massimo di eventi musicali mensili, precisando che tali disposizioni si applicano a circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere nonché esercizi pubblici, escluse le discoteche, gli esercizi sottoposti a verifica della Commissione di Vigilanza ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS in cui la diffusione di musica si svolge come attività complementare

TABELLA n. 2

Tipologia della manifestazione	Durata oraria massima	Numero massimo di eventi al mese	Limite orario di cessazione dell'evento
Attività musicali all'aperto (es. piano bar, DJ, concerti, musica dal vivo, musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora ecc. esercitati a supporto dei pubblici esercizi)	4 h.	n. 5	h. 02:00

Inoltre, si stabilisce che:

1. l'organizzazione dell'evento deve essere comunicata almeno 48 ore prima al locale Comando di Polizia Municipale;
2. è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti di emissione sonora, così come stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n.770/P del 14/11/2011 –BURA ORDINARIO n. 16 DEL 28 MARZO 2012 e sopra specificati; in ogni caso è necessario, indispensabile e indefettibile che l'esercente adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone a pena delle sanzioni di seguito indicate;
3. per le manifestazioni che abbiano il patrocinio del Comune e che rivestano una particolare rilevanza socio/economica verrà emessa apposita ordinanza;
4. per la manifestazione organizzata per il giorno 14 luglio 2018 l'orario di cui alla precedente tabella è posticipato alle ore 04.00 e fino alle ore 2.30 il limite acustico in facciata resta fissato in 70 LAeq (dBA);
5. i pubblici esercizi potranno derogare al prescritto orario di cessazione dell'evento oppure al limite massimo mensile di cui alla tabella precedente previa autorizzazione da parte dell'Ente, su specifica richiesta da inoltrare al Comando della Polizia Municipale almeno cinque giorni prima della data di svolgimento;

C) è consentita la semplice attività di allietamento della clientela come sottofondo/filodiffusione - complementare all'attività di somministrazione - fino alla chiusura dell'esercizio, esclusivamente all'interno del locale, così come previsto dalla L.R. 11/2008 e s.m. i..

D) in occasione della manifestazione denominata NOTTE MAGICA è fatto divieto assoluto agli esercenti pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande, nonché alle attività autorizzate all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in lattine e bottiglie di vetro,

DISPONE

fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene e dalle sanzioni previste all'art.10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, che la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste dalla L. 447/1995, della L. R. n. 23/2007 e della presente Ordinanza comporta a norma dall'art. 14 della L. R. n. 23 del 17 luglio 2007 l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

il pagamento di una somma da euro **516,00** a euro **5.164,00** per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta comunicazione e/o autorizzazione ovvero oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente Ordinanza;

il pagamento di una somma da euro **1.032,00** a euro **10.329,00** nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447/95, L.R. 23/2007 e dalla presente Ordinanza.

Il Sindaco può disporre - a norma dell'art. 1, comma 117, della legge regionale n. 11/2008 e dell'art 1, comma 141, legge regionale 11/2008 (come modificato dall'art. 28 della L.R. n. 17/2010) nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) di cui sopra - l'applicazione delle sanzioni accessorie previste negli art. 17-ter e 17-quarter del T.U. di P.S. che prevedono la **sospensione dell'attività fino a tre mesi**.

Per le modalità di accertamento e irrogazione delle relative sanzioni in presenza di violazioni alla presente Ordinanza si applicano le norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al competente Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DEMANDA

alla Polizia Municipale la più ampia diffusione della presente ordinanza sul territorio comunale, demandando, altresì, alla stessa Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine nonché la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni ivi contenute;

TRASMETTE

agli uffici competenti per la pubblicazione all'Albo Pretorio

Dalla Residenza Municipale - Cupello, 23.04.2019



IL SINDACO

Fernando TRAVAGLINI